

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, BOMBARDIERI, TOROS, GIUST,
BEORCHIA, VETTORI e SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Sentiamo il dovere di presentare un disegno di legge concernente la risoluzione dei problemi pensionistici ed assistenziali in favore dei grandi invalidi ciechi ed amputati agli arti superiori.

Trattasi complessivamente di alcune decine di casi di supermutilati che, per le loro gravi mutilazioni, meritano una particolare attenzione da questo Parlamento.

Se il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha apportato qualche miglioramento, esso non ha risolto il grave problema dei cumuli delle superinvalidità quando due o più di esse concorrono nello stesso soggetto come indicato alle lettere *d*) ed *f*) della legge 23 settembre 1981, n. 533, e dell'assistenza e accompagnamento di cui alla lettera *e*) della medesima legge.

Il Parlamento, con la citata legge delega, proponeva la modifica dell'assegno di superinvalidità con l'inserimento di nuove lettere nella tabella *E* per i più colpiti, la modifica dei cumuli di cui alla tabella *F* e l'indennità di assistenza e di accompagnamento adeguata agli effettivi costi per le infermità più gravi. Dato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 non ha rispettato l'unanime volontà del Parlamento, proponiamo il presente disegno di legge quale risoluzione completa dei succitati problemi ancora insoluti.

Pertanto proponiamo:

1) la creazione della lettera *A-zero* da includere, prima della lettera *A*, nella tabella *E* di superinvalidità annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per quelle alcune de-

cine di ciechi assoluti con amputazione degli arti superiori;

2) che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ai commi terzo e quarto, venga modificato e ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità contemplate nella lettera *A-zero* della tabella *E* vengano migliorati gli assegni integratori di assistenza per il secondo e terzo accompagnatore militare e aggiunti un quarto e quinto assegno a integrazione dei due precedenti;

3) inoltre la modifica della tabella *F* che riguarda i cumuli, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, in relazione all'introduzione della nuova lettera *A-zero*;

4) infine la modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 che penalizza i grandi invalidi

con due o più superinvalidità non permettendo che le loro infermità siano elencate nella tabella *E* di superinvalidità.

Il presente disegno di legge, che modifica la tabella *E*, istituendo la lettera *A-zero*, e migliora i cumuli della tabella *F*, modifica l'articolo 6 con l'integrazione del secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare e modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Onorevoli senatori, vi invitiamo ad approvare con urgenza il presente disegno di legge come stralcio al riordinamento delle pensioni di guerra che il Parlamento dovrà affrontare al più presto; è un giusto e doveroso riconoscimento per questa benemerita categoria di cittadini che hanno dato alla patria i loro occhi e le loro mani. Riconoscendo lo stato di necessità, a chi non può avere altro dalla vita, il Parlamento garantisca perlomeno la sicurezza economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della lettera A-zero della tabella E)

Alla tabella *E* di superinvalidità, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunta, prima della lettera *A*, la lettera *A-zero*, a cui sono inscrivibili i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente quando è accompagnata da una seconda superinvalidità: amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

Agli ascritti alla tabella *E*, lettera *A-zero*, è erogato un assegno annuo di lire 16 milioni 500.000.

Art. 2.

(Miglioramento economico dell'assegno di cumulo)

L'assegno di cumulo di cui alla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attribuito al grande invalido con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e perdita delle due mani), ascritto alla lettera *A-zero* della tabella *E*, è di lire 24.000.000 annue.

Art. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per gli ascritti alla lettera A-zero)

A modificazione di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità (amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani), ascritti alla lettera *A-zero* della tabella *E* di cui al precedente articolo 1, a richiesta possono ottenere il secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare o in sostituzione di ciascun militare accompagnatore, a domanda, possono chiedere un assegno integratore per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento di lire 1.200.000 mensili cadauno.

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834)

L'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvalidità per cumulo di infermità o mutilazione ed è a sè stante ».

Art. 5.

*(Istituzione della
quattordicesima mensilità)*

In luogo dell'assegno di cure climatiche e termali per i grandi invalidi ascritti alla lettera A-zero viene istituita una quattordicesima mensilità da liquidarsi nel mese di giugno di ciascun anno, d'importo pari ad una mensilità.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione)

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.750.000.000, si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a partire dal 1° luglio 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

I miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico la partita di pensione a decorrere dal 1° luglio 1983. I benefici di cui all'articolo 3 della presente legge (asegni a titolo di integrazione per il secondo, terzo, quarto e quinto militare accompagnatore) vengono corrisposti a domanda del grande invalido presso il Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure presso le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico la partita di pensione, con decorrenza 1° luglio 1983.